

Aspetti giuridico - sociali della PEC

Workshop CRITTOPEC 2011 - 21 novembre 2011

Avv. Andrea Battistella

L'ERA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Spinta del legislatore verso il cambiamento

Quadro Normativo Definito

Modificare la cultura

“della resistenza al cambiamento”

Posta Elettronica Certificata

La posta elettronica certificata è un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi

PEC: QUADRO NORMATIVO

D.P.R. 11.02.2005 n.68

- Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art.27 della L. 16 gennaio 2003 n.3

Decreto del Ministero per
l'innovazione e le tecnologie
2.11.2005

- Regole tecniche per la formazione, trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata

Decreto Legge del 29.11.2008
n.185 (convertito in legge
con modificazioni, con la
L.28.01.2009 n.2)

- Misure urgenti per il sostegno familiare, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

DPCM 06.05.2009

- Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini (CEC-PAC)

C.A.D.

- Articoli 6, 45, 48, 65

PEC : STRUMENTO DI VALIDAZIONE DIGITALE

Quando si usa la carta, gli effetti giuridici di un documento sono legati a particolari accorgimenti di natura fisica: timbri, sottoscrizione, punzoni, assenza di cancellature abrasioni ecc.

Il passaggio dalla carta al digitale ha determinato l'esigenza di individuare dei nuovi metodi di validazione giuridica per attribuire al documento informatico certezza giuridica sull'integrità, autenticità e paternità.

Quali sono gli strumenti di validazione digitale ?

Firme
Elettroniche

- Autenticità integrità e paternità del documento informatico

PEC

- “certifica” l'invio e la ricezione

PEC: VALORE GIURIDICO DELLA TRASMISSIONE

“Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.” (Art.45, comma 2 CAD)

PEC: GARANZIA DELLA PROVENIENZA

La garanzia della provenienza di un email certificata, ossia l'identificazione del titolare della casella da cui proviene un messaggio di PEC discende da tre caratteristiche del servizio:

□ Il soggetto che trasmette il messaggio, all'atto della connessione al punto di accesso, viene identificato – con ragionevole sicurezza – dal suo gestore tramite le credenziali (user-id e password) che gli ha rilasciato insieme alla casella;

□ Il canale di comunicazione tra mittente e destinatario implementa meccanismi tecnici tali da garantire la sicurezza e la riservatezza di tutte le connessioni: tra mittente e punto di accesso, tra gestore e gestore, tra punto di consegna e destinatario;

□ I gestori del servizio di Pec tengono traccia per almeno 30 mesi delle operazioni effettuate per la trasmissione

L'OBBLIGO PEC

L'art 16, del Dlgs 29 novembre 2008, n 185 prevede l'obbligo di attivare un indirizzo PEC per:

- Le società di nuova costituzione,
- le società già costituite
- I professionisti iscritti in albi o elenchi previsti dalla legge (indipendentemente dalla titolarità di P.IVA)
- Le Pubbliche Amministrazioni.

Per tutte le Società è previsto l'obbligo di iscrizione dell'indirizzo PEC nel registro delle imprese che deve essere adempiuto entro il 29 novembre 2011. Il mancato assolvimento di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa.

PEC: NUOVI SCENARI GIURIDICI - PRATICI

Domicilio Informatico

L'attivazione della PEC genera la creazione di un domicilio informatico con l'onere in capo al titolare di consultazione periodica della propria casella. Di fatto l'indirizzo PEC equivale ad un indirizzo fisico.

Conservazione dei messaggi e riorganizzazione dei processi

L'art 2214 cc dispone che *...” deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite”*.

PEC: NUOVI SCENARI GIURIDICI - PRATICI

Istanze e Dichiarazioni alla P.A.

La recente modifica dell'art.65 del CAD ha disposto che le dichiarazioni istanze presentate alla P.A. equivalgono a un documento informatico sottoscritto con firma elettronica e costituiscono comunicazione valida ai fini del procedimento amministrativo.

La Pec nel Processo Civile

La Legge di Stabilità per il 2012, approvata il 12 novembre u.s., modificando il codice di procedura civile e le relative disposizioni attuative, estende l'utilizzo della posta elettronica certificata per le notifiche o le comunicazioni in tutte le fasi del processo civile, perseguendo vantaggi in termini di accelerazione dei tempi e di risparmio di risorse per gli uffici giudiziari

Aspetti giuridico - sociali della PEC

Workshop CRITTOPEC 2011 - 21 novembre 2011

Avv. Andrea Battistella